separato dagli altri impianti della nave, da utilizzare unicamente per imbarcare e scaricare in mare acqua di zavorra. È vietato qualsiasi collegamento delle tubolature delle cisterne di zavorra segregata con l'impianto di acqua dolce. Le cisterne di zavorra segregata non possono essere utilizzate per il trasporto di carichi o il deposito di provvigioni di bordo o di altri materiali.

3) Nel Certificato internazionale di stazza (1969), alla voce «Osservazioni» deve essere apposta la seguente menzione concernente il tonnellaggio delle cisterne di zavorra segregata:

«Le cisterne di zavorra segregata sono conformi alla regola 13 dell'annesso I della Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da navi, modificata dal suo protocollo del 1978, ed il tonnellaggio totale di tali cisterne, utilizzate esclusivamente per il trasporto di acqua di zavorra segregata, è di . . . ».

«La stazza lorda ridotta da utilizzare per il calcolo dei diritti basati sul tonnellaggio è di».

4) Il tonnellaggio delle cisterne di zavorra segregata sopra menzionate deve essere calcolato in base alla seguente formula:

$K_1 \times V_b$

dove:

$K_1 = 0{,}2 + 0{,}02 \log_{10} V$ (oppure come indicato nell'appendice 2 della Convenzione internazionale del 1969 per il calcolo della stazza delle navi);

V = il volume totale di tutti gli spazi chiusi della nave espresso in metri cubi ai sensi della regola 3 della Convenzione internazionale del 1969 per il calcolo della stazza delle navi;

V_b = il volume totale delle cisterne di zavorra segregata espresso in metri cubi ai sensi della regola 6 della Convenzione internazionale del 1969 per il calcolo della stazza delle navi.

Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali (1)

(94/C 5/06)

COM(93) 637 def.

(Presentata dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE, l'8 dicembre 1993)

In seguito al parere espresso dal Parlamento, nella riunione plenaria del 15-19 novembre 1993, sulla proposta di decisione presentata al Consiglio il 29 marzo 1993 e intesa a istituire un regime transitorio per l'utilizzazione e la commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali, la Commissione ha deciso, conformemente all'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato, di modificare come segue la sua proposta iniziale:

1. Dopo l'ottavo considerando inserire il seguente testo:

«considerando che le disposizioni della presente decisione si applicano fermo restando la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente, modificati (4);

(4) GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.»

2. All'articolo 3, la formulazione della frase introduttiva è modificata come segue:

«in base alle informazioni disponibili, gli Stati membri comunicano:».

3. L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 5*

1. Anteriormente al 1° gennaio 1997 è adottata una decisione in merito ai fascicoli di cui all'articolo 3, secondo trattino, secondo la procedura prevista dalla direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

(1) GU n. C 116 del 27. 4. 1993, pag. 6.

2. Qualora non fosse possibile rispettare il termine del 1° gennaio 1997, la Commissione lo proroga di un anno.»

4. All'articolo 7, paragrafo 1, parte B, è aggiunta la lettera seguente:

«j) se del caso, l'indicazione delle caratteristiche particolari significative determinate dal procedimento di fabbricazione.»

5. All'articolo 7, paragrafo 1, parte D, è aggiunta la lettera seguente:

«k) se del caso, l'indicazione delle caratteristiche particolari significative determinate dal procedimento di fabbricazione.»

6. All'articolo 7, paragrafo 1, parte F, è aggiunta la lettera seguente:

«d) se del caso, l'indicazione delle caratteristiche particolari significative determinate dal procedimento di fabbricazione.»

7. L'articolo 8 è modificato come segue:

«*Articolo 8*

La presente decisione è d'applicazione dal 1° aprile 1994.

Tuttavia, l'articolo 7 è d'applicazione soltanto dal 1° settembre 1994.»

8. Nell'allegato, il punto 2.2 è modificato come segue:

«2.2. *Per gli enzimi:*

— denominazione secondo le principali attività enzimatiche e numero CE [2];

— origine biologica;

— attività [3] pertinenti in funzione di substrati-tipo adeguati, chimicamente puri (espressi in unità di attività per grammo);

— se del caso, l'indicazione di una modifica arrecata dall'ingegneria genetica.

NB: Se il principio attivo è una miscela di componenti attivi, ciascuno di questi deve essere descritto singolarmente con indicazione della sua proporzione nella miscela.

[2] Enzyme Nomenclature, Recommendations (1994) of the Nomenclature Committee of the International Union of Biochemistry, Academic Press 1984.

[3] Unità di attività espresse in micromoli di prodotto liberato al minuto.»

9. Nell'allegato, dopo il punto 3 è aggiunto il punto seguente:

«3 bis. **Sicurezza di impiego del prodotto**

— Dati disponibili sulla sicurezza sotto il profilo sanitario.»

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi

(94/C 5/07)

COM(93) 476 def.

(Presentata dalla Commissione il 9 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, per le esigenze della politica commerciale comune, le statistiche comunitarie del commercio estero costituiscono un indispensabile strumento di gestione e che devono essere elaborate secondo una metodologia comune a tutti gli Stati membri;

considerando tuttavia che, secondo il principio di sussidiarietà, per motivi di efficacia, l'organizzazione e l'esecuzione della raccolta e dello spoglio dei dati devono essere affidate agli Stati membri e che la Commissione deve assicurare l'integrazione e la divulgazione dei risultati comunitari;